



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 55

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, c. 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di LUGLIO alle ore 18:30 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione.

Risultano:

		Presente/Assente
Vocchini Massimo	Vice Sindaco	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Pessina Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Butà Leonardo	Componente del Consiglio	Assente
Fiorin Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Biondin Simone	Componente del Consiglio	Presente
Randi Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Barbana Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Denittis Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Bonetto Davide	Componente del Consiglio	Presente
Pittis Cristina	Componente del Consiglio	Assente
Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Del Frate Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Corso Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Perfetti Mauro	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'assessore esterno Martina Fasano.

Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti Luisa.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Vocchini Massimo nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Uditi gli interventi che si riportano nei punti principali:

L'Assessore Fasano illustra il punto all'odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 24/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione di GC n° 29 del 17.03.2021 poi ratificata dalla delibera di CC n. 23 del 30.04.2021
- Deliberazione di CC n° 24 del 30.04.2021
- Deliberazione di CC n° 42 del 30.06.2021
- Deliberazione di CC di assestamento

Variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.:

Determinazione n. 7 del 27.01.2021

Determinazione n. 26 del 19.04.2021

Determinazione n. 50 del 22.06.2021

Variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera c), T.U.E.L.:

Determinazione n. 43 del 07.06.2021

Determinazione n. 47 del 18.06.2021

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n° 19 del 24.02.2021

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n.32 in data 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 4.847.044,46;

Visto l'art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera

a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e prendere atto dell’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2021;

Vista la nota con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che con note i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l’assenza di debiti fuori bilancio;
- l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni definitive
-------------	-----	-----------------------

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	92.353,15
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	7.959.808,80
Spese correnti (Tit. I)	-	7.450.270,63
Quota capitale amm.to mutui	-	644.000,00
Differenza	-	42.108,68
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		
Risultato	-	42.108,68
Avanzo di amministrazione per spese correnti	+	127.108,68
Entrate correnti destinate a spese in conto capitale	+	85.000,00
Risultato		0,00

Rilevato che anche per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio desumibile dal seguente prospetto:

RESIDUI	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	%
		IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	
ATTIVI	3.023.685,47	3.023.685,47	799.336,94	2.224.348,53	26,44%
PASSIVI	1.744.598,11	1.744.598,11	1.323.251,25	421.346,86	75,85%

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- ☐ il fondo cassa alla data del 22.07.2021 ammonta a €. 5.498.937,86;
- ☐ non si rilevano utilizzo delle entrate a specifica destinazione e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- ☐ risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 20.000,00;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2021 dell'Amministrazione Comunale;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Visto l'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

Visto, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Tenuto conto altresì che sono state apportate le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione con apposito atto di data odierna;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *“(…) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio**”;*

Determinato come segue l'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica, il cui prospetto si riporta solo a fini conoscitivi, come poc'anzi ricordato:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	1.875.843,17
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)	605.711,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	
d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	1.270.132,17
dove: - la voce a) è l'equilibrio finale (w1); - la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "<i>Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione</i>", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; - la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "<i>Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione</i>";	

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso in data 22/07/2021, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal ViceSindaco: presenti n. 13, voti favorevoli n. 6, contrari n. 0; astenuti n. 7 (Del Frate, Bertoldi, Pessina, Salvador, Corso, Perfetti, Bonetto);

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL di data odierna apportate al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adequatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 2) di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.Lgs. n. 267/2000;

- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
 - dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, *non sono emerse* situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- 3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.
- 5) DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n. 13, voti favorevoli n. 6, contrari n. 0; astenuti n. 7 (Del Frate, Bertoldi, Pessina, Salvador, Corso, Perfetti, Bonetto);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 20/07/2021

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 20/07/2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Vocchini Massimo

Il Segretario
f.to Cantarutti Luisa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/08/2021 al 16/08/2021 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 02/08/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Chiara Pauletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 28/07/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Chiara Pauletto

Copia conforme all'originale.

Li 02/08/2021

Il Responsabile del Procedimento
Chiara Pauletto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAULETTO CHIARA

CODICE FISCALE: PLTCHR84L58G284N

DATA FIRMA: 02/08/2021 13:07:25

IMPRONTA: 638805725A4708C9102503B6B96E5FDC101DD6E3E94C0A954EB8F0D68628555A
101DD6E3E94C0A954EB8F0D68628555AF79D6B40B9EA935A410277373DE7C531
F79D6B40B9EA935A410277373DE7C531FD828BB56E6DC9D4FC4EB72D91E77A86
FD828BB56E6DC9D4FC4EB72D91E77A86F88C11EE3BC6BCDC56285B623666BBE3

VERIFICA EQUILIBRI

(solo per gli enti locali)

Pagina 191

22/07/2021

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		92.353,15
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.762.002,58 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.523.233,41
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		318.078,39 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			1.013.043,93

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 192

(solo per gli enti locali)

22/07/2021

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		127.108,68 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		85.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			1.055.152,61
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		605.711,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			449.441,61
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			449.441,61

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 193

22/07/2021

(solo per gli enti locali)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	639.537,86
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.549.861,62
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	172.728,46
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	85.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.626.437,38
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		820.690,56

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 194

(solo per gli enti locali)

22/07/2021

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA	
- Risorse accantonate in c/capitale stanziante nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	(-)		820.690,56
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE			820.690,56
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			1.875.843,17
Risorse accantonate stanziante nel bilancio dell'esercizio N			605.711,00
Risorse vincolate nel bilancio			0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			1.270.132,17
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			1.270.132,17

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 195

(solo per gli enti locali)

22/07/2021

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
------------------------------------	--	------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.055.152,61
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	127.108,68
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	605.711,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		322.332,93

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				7.210.171,87
RISCOSSIONI	(+)	799.336,94	2.304.985,93	3.104.322,87
PAGAMENTI	(-)	1.323.251,25	3.492.305,63	4.815.556,88
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.498.937,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.498.937,86
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.224.348,53	4.251.800,89	6.476.149,42
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	421.346,86	5.588.647,74	6.009.994,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			5.965.092,68

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e presa d'atto assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 in data 24.02.2021.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione di GC n° 29 del 17.03.2021 poi ratificata dalla delibera di CC n. 23 del 30.04.2021
- Deliberazione di CC n° 24 del 30.04.2021
- Deliberazione di CC n° 42 del 30.06.2021
- Deliberazione di CC di assestamento

Variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.:

Determinazione n. 7 del 27.01.2021

Determinazione n. 26 del 19.04.2021

Determinazione n. 50 del 22.06.2021

Variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera c), T.U.E.L.:

Determinazione n. 43 del 07.06.2021

Determinazione n. 47 del 18.06.2021

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n° 19 del 24.02.2021

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 31.05.2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. **4.847.044,46** così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (h):		-
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾		€ 1.366.119,32
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso		€ 33.995,96
Altri accantonamenti		€ 17.878,00
Totale parte accantonata (i)	-	1.417.993,28
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		€ 243.357,02
Vincoli derivanti da trasferimenti		€ 145.020,18
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		€ 140.817,94
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		€ 1.188.712,78
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (l)	-	1.717.907,92
Totale parte destinata agli investimenti (m)		352.125,83
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	-	1.359.017,43

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1,

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193”.

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Gli equilibri sono rispettati e rappresentati nell'allegato A).

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza

2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione dell'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	€ 1.875.843,17
b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)	€ 605.711,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	
d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	€ 1.270.132,17
dove: - la voce a) è l'equilibrio finale (w1); - la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; - la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione";	

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota in data 08/07/2021 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti da parte dei responsabili e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e risultano così composti:

RESIDUI	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	%
		IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	
ATTIVI	3.023.685,47	3.023.685,47	799.336,94	2.224.348,53	26,44%
PASSIVI	1.744.598,11	1.744.598,11	1.323.251,25	421.346,86	75,85%

Alla data del 22/07/2021 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 799.336,94 (26,44%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 1.323.251,25 (75,85%).

Dai residui attivi va comunque tolto il FCDE accantonato in avanzo per € 1.366.119,32. Poi tra i residui attivi si registrano € 500.000,00 per investimento di liquidità. Depurati di tali voci la percentuale dei residui attivi riscossi sui residui attivi netti passa al 69%

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi non sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, non si rilevano maggiori spese o minori entrate che hanno compromesso gli equilibri. E' stata fatta un'analisi anche sui flussi di incasso delle entrate tributarie come ad esempio l'Imu e gli incassi dell'acconto sono in linea con quanto riscosso negli esercizi precedenti.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio, eventuali modifiche degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali vincolati verranno fatti a seguito della progettazione delle opere previste con determinazione;

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 22/07/2021 ammonta a €. 5.498.937,86 e risulta così movimentato:

fondo cassa al 01/01/2021		7.210.171,87
RISCOSSIONI	+	3.104.322,87
PAGAMENTI	-	<u>4.815.556,88</u>
fondo di cassa al 21/07/2021		5.498.937,86

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 20.000,00.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia impongono di verificare l'adequatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 1.366.119,32, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 395.385,00 poi variato ed oggi si attesta a € 599.385,00 e, sulla base dell'andamento della gestione, risulta congruo con quanto accantonato in sede di bilancio di previsione.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio; il responsabile dell'area amministrativa ha rilevato solo una passività potenziale per € 15.000,00 in merito a sentenze esecutive, già considerato nella Quota accantonata del fondo passività potenziali del risultato di amministrazione.

Note conclusive: Questo documento è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs. n. 118/2011) applicabili a questo esercizio. In particolare, dopo le valutazioni e le eventuali correzioni messe in atto con l'operazione Salvaguardia, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti aggiornati di entrata, nel loro totale, corrispondono a quelle di spesa per l'intero triennio mentre è stato valutato con attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi tendenziali previsti sia in entrata (incassi) che in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata". I crediti verso terzi sono stati attentamente stimati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione (FCDE), che risulta in questo momento, pertanto, adeguato allo scopo. Allo stesso tempo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, è stata effettuata una ricognizione sommaria sull'eventuale presenza di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti e/o finanziati.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO Dott.ssa Flora Schiaffino